

LA CARTA

di Cesare Mirabelli

Limitare le libertà si può. Non troppo

Anche la stampa internazionale sottolinea che oggi l'Italia è, dopo la Cina, il Paese più colpito dalla dilagante pandemia, con un numero allarmante di infetti e di morti.

a pagina V

IL COSTITUZIONALISTA

di Cesare Mirabelli *

Limitazioni della libertà, la Costituzione le prevede ma entro certi limiti

Anche la stampa internazionale sottolinea che oggi l'Italia è, dopo la Cina, il Paese più colpito dalla dilagante pandemia, con un numero allarmante di infetti e di morti, concentrati in particolare nelle Regioni nelle quali si sono sviluppati i primi diffusivi focolai della infezione. Non sorprende, quindi, l'annuncio di misure ancora più restrittive di quelle sino ad ora prese dal governo, posto che in mancanza di vaccini o di terapie risolutive, solamente l'isolamento che previene il contagio può contrastare e spegnere la diffusione del virus.

L'emergenza è tale, che può apparire fuori luogo discutere del contenuto e delle modalità di adozione delle limitazioni al godimento di diritti di libertà, che sono state disposte per fronteggiare una situazione del tutto nuova per gravità ed estensione.

Eppure proprio il coinvolgimento di diritti garantiti dalla Costituzione sollecita ad aprire una riflessione anche su questo profilo, senza che sia intesa come critica ai provvedimenti adottati in una situazione di evidente necessità, ma per avvertire che con essi non può instaurarsi un precedente da ripetere tal quale in eventuali emergenze future.

L'EMERGENZA

I nodi si riassumono nella domanda se, in quale misura, con quali modalità e con quali garanzie possano essere limitati i diritti di libertà garantiti dalla costituzione. Se ne possono indicare quelli incisi con maggiore evidenza. La Costituzione garantisce a ogni cittadino il diritto di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del

territorio nazionale, assicura il diritto di riunirsi anche in luogo pubblico senza che sia richiesto preavviso, prevede il diritto di esercitare anche in pubblico il culto e comunque in luoghi aperti al pubblico, e quindi di celebrare negli edifici di culto le relative cerimonie. Per non parlare di profili più remoti, quale la iniziativa economica ed il diritto al lavoro. Tuttavia ogni diritto deve essere bilanciato con altri diritti; può inoltre subire limitazioni temporanee in situazioni eccezionali, purché con determinate garanzie.

Sotto il primo aspetto, del bilanciamento, è sempre la Costituzione a prescrivere che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Ne deriva che possono essere ragionevolmente giustificate le misure strettamente necessarie per prevenire il contagio e limitare la diffusione di epidemie che pongono a rischio la vita, tutelando in tal modo il diritto alla salute di ciascuno e della intera comunità.

Del resto che il diritto alla salute abbia carattere preminente lo mostra anche quanto prevede espressamente la Costituzione per la libertà di circolazione, che è assicurata «salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza». Questa disposizione apre al capitolo delle garanzie che ci devono essere perché le limitazioni dei diritti possano essere considerate costituzionalmente legittime. Anzitutto che siano stabilite con legge, e non con provvedimenti amministrativi del governo.

Nei casi di necessità e urgenza, tra i quali è da comprendere lo scatenarsi di una epidemia, è corretta la adozione di un decreto legge, che attribuisce comunque al Parlamento la decisione di approvare o meno le limitazioni provvisoriamente imposte e rispetta il corretto assetto dei rapporti istituzionali. Anche per gli atti di competenza del governo non può mancare la presenza del Parlamento, per esercitare i suoi poteri di indirizzo e di controllo. Le istituzioni non vanno in "quarantena", e tanto meno può ritirarsi il Parlamento, che esprime la sovranità e nel quale ogni membro rappresenta la Nazione.

LE GARANZIE

Le garanzie necessarie perché possa essere considerata legittima la limitazione dei diritti non si limita all'aspetto formale, dell'essere imposta con legge. Dal punto di vista sostanziale si deve trattare di limitazioni necessarie, proporzionate alla gravità della situazione di pericolo per la salute e la sicurezza, adeguate alla finalità perseguita, temporanee. Questi elementi possono essere oggetto di un successivo controllo da parte della Corte costituzionale.

Una ulteriore garanzia, a fronte di limiti che una legge inten-



desse porre a diritti costituzionali, è rappresentata dall'esercizio dei poteri propri del presidente della Repubblica, che autorizza il governo ad adottare un decreto legge e a presentarlo al Parlamento per la conversione, e dopo l'approvazione di una legge prima di promulgarla può rilevare eventuali evidenti incostituzionalità.

Come si vede il terreno delle limitazioni imposte ai diritti di libertà è molto scivoloso, e richiede robuste garanzie per evitare che si cada verso forme inammissibili di autoritarismo.

**Presidente emerito
della Corte costituzionale**